

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 è stata introdotta la riforma alla disciplina relativa al settore del commercio che ha innovato profondamente su tutta la disciplina previgente,

CONSIDERATO che alcune norme di detto Decreto sono in vigore già dalla data del 24 aprile 1999 ed in particolare tra l'altro le norme del capo quinto relative agli orari di apertura e all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

VISTI in particolare gli artt. 11, 12 e 13 del citato D.Lgs. n.114/98 e la circolare ministeriale 1° giugno 1999;

RICHIAMATA altresì la L.R. 27 aprile 1999 n.22 che all'art.2 ha individuato i Comuni a prevalente economia turistica tra quelli ricadenti nel territorio dei parchi nazionali e regionali ed i Comuni limitrofi entro un raggio di Km.20 e i Comuni Montani e che, pertanto, il Comune di Bomba in quanto facente parte della Comunità Montana VALSANGRO Zona “S” Villa S. Maria è, ai fini della presente materia Comune a prevalente economia turistica;

DATO atto che in base alla normativa sopra richiamata:

- è rimesso alla libera determinazione degli esercenti (nel rispetto delle disposizioni dell'art.11 e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti), la facoltà di rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00 non superando il limite delle 13 ore giornaliere, con obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli od altri mezzi idonei di informazione;
- gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale (art.11 comma 4 D.Lgs. n.114/98);
- spetta al Sindaco, previa deliberazione consiliare di prefissazione di indirizzi e sentite le organizzazioni di categoria, individuare i giorni di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva (detti giorni comprendono comunque quelli di dicembre oltre ad otto domeniche e festività nel corso dell'anno ex art.11 comma 5 del D.Lgs.114/98 per un periodo massimo di cinque mesi ex art.4 L.R. 22/99) ed anche le zone del territorio nelle quali gli esercenti possono derogare per propria libera scelta, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- spetta al Sindaco, previa deliberazione consiliare di prefissazione dei criteri e sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilire se effettuare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale anche differenziata per settore e per zona;

CONSIDERATO opportuno al fine di incentivare i consumi e di rispondere alle esigenze della popolazione locale e di quella turistica che soggiorna e transita per buona parte dell'anno sul nostro territorio, fornire indirizzi al Sindaco che tengano conto anche del calendario delle festività e ricorrenza particolarmente sentite nel territorio comunale;

VISTO il parere favorevole della CONFCOMMERCIO – Unione Provinciale Commercianti di Chieti – Prot. 994 del 20/06/2000;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio di Polizia Amministrativa;

CON VOTI UNANIMI;

D E L I B E R A

- 1) di fornire al Sindaco ai sensi dell'art.36 comma 3 della legge 142/90 e per la concreta applicazione delle norme contenute negli artt.11, 12 e 13 del D.Lgs.114/98 e della L.R. 22/99 i seguenti indirizzi:
 - a) in merito all'individuazione dei giorni di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva fatto salvo il mese di dicembre, espressamente previsto dall'art.11 del D.Lgs.114/98, si ritiene che vadano individuate in occasione del periodo primaverile – estivo e di ricorrenza delle festività nazionali

religiose e civili quali Epifania, Pasqua, nonché in occasione delle ricorrenze locali quali festività del Santo Patrono (7 agosto) per un periodo massimo, compreso il mese di dicembre, di 5 mesi;

- b) in merito alla chiusura della mezza giornata infrasettimanale si ritiene opportuno che la stessa venga prevista nella stessa giornata per entrambi i settori alimentare e non alimentare, ad esclusione degli esercizi del settore non alimentare che vendono beni strumentali per i quali la mezza giornata di chiusura va indicata al sabato pomeriggio.